

REGIONE MARCHE  
Assemblea legislativa

**proposta di legge n. 58**

a iniziativa della Giunta regionale

*presentata in data 5 maggio 2026*

-----

DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO  
DELLA NORMATIVA REGIONALE

-----

**Art. 1**

*(Modifiche alla l.r. 24/1985.  
Disposizioni in materia di disabilità)*

1. Nel titolo della legge regionale 30 aprile 1985, n. 24 (Interventi per favorire il funzionamento degli organi e delle strutture delle associazioni che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini invalidi, mutilati e handicappati), le parole: “dei cittadini invalidi, mutilati e handicappati” sono sostituite dalle seguenti: “delle persone invalide, mutilate e con disabilità”.

2. Al primo comma dell'articolo 1 della l.r. 24/1985, dopo le parole: “seguenti associazioni” sono inserite le seguenti: “iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106)”.

3. Al primo comma dell'articolo 1 della l.r. 24/1985, quinto e settimo trattino, le parole: “ciechi (Uic)” sono sostituite dalle seguenti: “dei ciechi e degli ipovedenti (UICI), già Unione Italiana dei Ciechi,” e le parole: “sordomuti (Ens) riconosciuta con D.P.R. 31 dicembre 1979” sono sostituite dalle seguenti: “per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS) riconosciuto con D.P.R. 31 marzo 1979”.

4. Al primo comma dell'articolo 2 della l.r. 24/1985, le parole: “ivi compresa l'ANFAS, che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini invalidi, mutilati e handicappati” sono sostituite dalle seguenti: “che perseguono la tutela e la promozione sociale delle persone invalide, mutilate e con disabilità e che risultano iscritte al RUNTS di cui all'articolo 45 del d.lgs. 117/2017 tra cui, in particolare, l'Associazione nazionale di famiglie e persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo (ANFFAS)”.

5. Il secondo comma dell'articolo 2 della l.r. 24/1985 è sostituito dal seguente:

“2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, stabilisce i criteri e le modalità per l'individuazione delle associazioni di cui al primo comma.”.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore di questa legge, nelle leggi regionali ove ricorrono le parole:

a) “in situazione di handicap”, sono sostituite dalle seguenti: “in condizione di disabilità”;

b) “persona handicappata”, “portatore di handicap”, “persona affetta da disabilità”, “disabile” e “diversamente abile”, sono sostituite dalle seguenti: “persona con disabilità”.

7. La Giunta regionale provvede all’attuazione di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 24/1985, come modificato da questo articolo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge.

8. Il terzo comma dell’articolo 2 della l.r. 24/1985 è abrogato.

### **Art. 2**

*(Modifiche alla l.r. 28/1994)*

1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 11 agosto 1994, n. 28 (Norme concernenti le caratteristiche, la fornitura e l’uso delle uniformi per il personale in servizio presso la Regione) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) le parole: “alle anticamere e alle aule” sono sostituite dalle seguenti: “alle portinerie e all’aula consiliare”;

b) alla lettera c) le parole: “alla custodia degli immobili, dei locali e degli uffici” sono sostituite dalle seguenti: “al magazzino”.

2. Al comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 28/1994, le parole: “, sentito il parere di una commissione mista nominata con decreto del presidente della giunta, presieduta dal responsabile del servizio provveditorato della giunta e, composta da tre dirigenti di servizio di cui due del consiglio regionale e tre rappresentanti delle categorie interessate, di cui uno in servizio presso il consiglio regionale” sono soppresse.

### **Art. 3**

*(Modifica alla l.r. 34/1996)*

1. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 5 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione) è inserito il seguente:

“2 ter. Le proposte di candidatura sono presentate esclusivamente in modalità telematica mediante l’utilizzo di apposito applicativo.”.

### **Art. 4**

*(Modifiche alla l.r. 13/1999)*

1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 25 maggio 1999, n. 13 (Disciplina regionale della difesa del suolo), le parole: “nel quadro dei principi della legge 18 maggio 1989, n.

183 e successive modificazioni, della legge 8 agosto 1985, n. 431 e del piano paesistico ambientale regionale approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 3 novembre 1989, n. 197, e in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112” sono sostituite dalle seguenti: “nel rispetto della normativa europea e statale vigente e, in particolare, della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale),”.

**2.** Al comma 3 dell’articolo 1 della l.r. 13/1999, le parole: “l’Autorità di bacino,” sono soppresse e le parole: “articoli 2 e 3 della legge 183/1989” sono sostituite dalle seguenti: “articoli 55 e 56 del d.lgs. 152/2006”.

**3.** Sono o restano abrogati:

- a) il comma 4 dell’articolo 1 della l.r. 13/1999;
- b) gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 e 15 della l.r. 13/1999;
- c) le lettere a), c), d) ed i) del comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 13/1999;
- d) gli allegati A e B alla l.r. 13/1999.

### **Art. 5**

*(Modifiche alla l.r. 9/2006)*

**1.** Al comma 4 dell’articolo 14 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo), le parole: “, dei servizi e dei prezzi praticati” sono sostituite dalle seguenti: “e dei servizi”.

**2.** Al comma 3 bis dell’articolo 28 della l.r. 9/2006 le parole: “, dei servizi e dei prezzi praticati” sono sostituite dalle seguenti: “e dei servizi”.

**3.** All’articolo 32 della l.r. 9/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, dopo le parole: “(Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo)” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “o ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96”;
- b) al comma 2, dopo le parole: “di cui al comma 1” sono inserite le seguenti: “che esercitano l’attività in forma non imprenditoriale”, dopo le parole: “in cui viene svolta l’attività” è inserita la seguente: “medesima” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I soggetti di cui al comma 1 che esercitano l’attività in forma

imprenditoriale, ai sensi dell'articolo 13-ter, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, presentano la SCIA presso il SUAP del Comune nel cui territorio è svolta l'attività.”;

c) al comma 2 bis, dopo le parole: “l'elenco delle comunicazioni” sono inserite le seguenti: “e delle segnalazioni”.

4. Al comma 4 bis dell'articolo 34 della l.r. 9/2006, le parole: “con indicazione dei prezzi praticati” sono soppresse.

5. Al comma 2 dell'articolo 42 della l.r. 9/2006, le parole: “, 33 bis” sono soppresse.

6. All'articolo 45 della l.r. 9/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 10, le parole: “agli articoli 33 bis o” sono sostituite dalle seguenti: “all'articolo”;

b) al comma 14, le parole: “L'applicazione di prezzi superiori a quelli comunicati ai sensi dell'articolo 40 comporta l'applicazione della sanzione da euro 750,00 a euro 2.250,00;” sono soppresse.

7. Sono o restano abrogati:

a) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 9/2006;

b) l'articolo 40 della l.r. 9/2006;

c) il comma 2 dell'articolo 41 della l.r. 9/2006;

d) comma 3 dell'articolo 75 della l.r. 9/2006.

## **Art. 6**

*(Modifica alla l.r. 7/2009)*

1. Alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 31 marzo 2009, n. 7 (Sostegno del cinema e dell'audiovisivo), le parole: “di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 2 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)”, sono sostituite dalle seguenti: “cinematografico delle sale d'essai e delle sale delle comunità ecclesiali e religiose di cui agli articoli 2, comma 1, lettera m), e 27, comma 1, lettera g), della legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell'audiovisivo)”.

**Art. 7***(Modifiche alla l.r. 25/2014)*

1. Alla legge regionale 9 ottobre 2014, n. 25 (Disposizioni in materia di disturbi dello spettro autistico), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole: “indicato dall’ASUR”, ovunque ricorrenti al comma 2 dell’articolo 2, sono sostituite dalle seguenti: “indicato d’intesa dalle Aziende sanitarie territoriali (AST)”;
- b) le parole: “ciascuna Area vasta”, ovunque ricorrenti al comma 2 dell’articolo 3, ai commi 4 e 5 dell’articolo 5, ai commi 1 e 2 dell’articolo 6, sono sostituite dalle seguenti: “ciascuna AST”;
- c) le parole: “dell’ASUR”, ovunque ricorrenti al comma 2 dell’articolo 2, al comma 2 dell’articolo 3, al comma 5 dell’articolo 5 e al comma 2 dell’articolo 6, sono sostituite dalle seguenti: “delle AST”;
- d) il comma 3 dell’articolo 2 è sostituito dal seguente:  
“3. Il coordinamento regionale è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale. Per quanto non previsto in questo articolo, il coordinamento regionale opera secondo modalità determinate con deliberazione della Giunta regionale.”;
- e) il comma 3 dell’articolo 3 è sostituito dal seguente:  
“3. Il comitato tecnico-scientifico è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale. Per quanto non previsto in questo articolo, il comitato opera secondo modalità determinate con deliberazione della Giunta regionale.”;
- f) al comma 2 dell’articolo 4, le parole: “presso l’ASUR” sono soppresse.

2. Il coordinamento regionale per i disturbi dello spettro autistico e il comitato tecnico-scientifico regionale di cui agli articoli 2 e 3 della l.r. 25/2014, già costituiti alla data di entrata in vigore di questa legge, continuano a operare fino alla naturale scadenza. Ai medesimi continuano ad applicarsi le norme e gli atti che ne hanno disciplinato la costituzione.

**Art. 8***(Modifiche alla l.r. 3/2015)*

1. Dopo la lettera f) del comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 16 febbraio 2015, n. 3 (Legge di innovazione e semplificazione amministrativa) sono aggiunte le seguenti:

“f bis) la semplificazione del contenuto delle disposizioni e del linguaggio normativo;  
f ter) la manutenzione dell’ordinamento normativo regionale.”.

2. Al comma 1 bis dell’articolo 8 della l.r. 3/2015, le parole: “nuove o” sono soppresse.

#### **Art. 9**

*(Modifica alla l.r. 14/2018)*

1. Al secondo periodo del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 17 maggio 2018, n. 14 (Tutela e valorizzazione della dieta mediterranea), le parole: “di cultura e turismo” sono soppresse.

#### **Art. 10**

*(Modifiche alla l.r. 11/2019)*

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 9 maggio 2019, n. 11 (Disposizioni in materia di Valutazione di impatto ambientale (VIA)) è inserito il seguente:

“2 bis. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare modifiche agli oneri di cui ai commi 1 e 2, ai sensi dell’articolo 33 del d.lgs.152/2006.”.

2. L’articolo 7 della l.r. 11/2019 è abrogato.

#### **Art. 11**

*(Modifiche alla l.r. 5/2020)*

1. Alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 18 febbraio 2020, n. 5 (Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua italiana dei segni e la piena accessibilità delle persone alla vita collettiva), le parole: “dell’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR)” sono sostituite dalle seguenti: “delle Aziende sanitarie territoriali (AST)”.

2. Al comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 5/2020, le parole: “con cadenza annuale” sono sostituite dalle seguenti: “con cadenza biennale”.

#### **Art. 12**

*(Modifiche alla l.r. 22/2021)*

1. Al comma 3 dell’articolo 29 della legge regionale 5 agosto 2021, n. 22 (Disciplina dell’attività commerciale nella regione Marche), la parola: “recidiva” è sostituita dalla seguente: “reiterazione”.

2. Al comma 3 dell'articolo 52 della l.r. 22/2021, dopo le parole: "sui banchi" sono inserite le seguenti: "di vendita, anche su aree pubbliche,".

3. All'articolo 56 della l.r. 22/2021 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 2, le parole: "da euro 1.000,00 ad euro 3.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 250,00 ad euro 1.500,00";

b) al comma 3, le parole: "mancata presentazione" sono sostituite dalla seguente: "mancanza" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La stessa sanzione si applica in caso di esercizio dell'attività qualora ne sia stata disposta la sospensione o con titolo abilitativo sospeso.".

4. Al comma 3 dell'articolo 62 della l.r. 22/2021, dopo le parole: "titolari di" sono inserite le seguenti: "più di".

5. Al comma 1 dell'articolo 72 della l.r. 22/2021 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La stessa sanzione si applica in caso di esercizio dell'attività con titolo autorizzatorio sospeso o concessione di posteggio sospesa.".

6. Al comma 1 dell'articolo 86 della l.r. 22/2021 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La reiterazione si verifica qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della relativa sanzione.".

7. Al comma 6 dell'articolo 133 della l.r. 22/2021, la parola: "recidiva" è sostituita dalla seguente: "reiterazione" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La reiterazione si verifica qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione.".

### **Art. 13**

#### *(Disposizioni in materia di Autorizzazione integrata ambientale (AIA))*

1. In caso di installazioni che comportino lo svolgimento di più attività, la Regione, quale autorità competente ai fini dell'Autorizzazione integrata ambientale (AIA) per l'attività principale, è competente altresì al rilascio dell'AIA anche per quelle accessorie.

**Art. 14***(Invarianza finanziaria)*

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari diretti a carico del bilancio della Regione e alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

**Art. 15***(Abrogazioni)*

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

- a) 1° agosto 1997, n. 48 (Norme per il funzionamento dell'Autorità di bacino del Tronto);
- b) 3 aprile 2000, n. 25 (Norme per il funzionamento dell'Autorità di Bacino Interregionale dei fiumi Conca e Marecchia);
- c) 30 settembre 2013, n. 31 (Iniziative regionali per il rilancio della città di "Ancona capoluogo");
- d) 23 luglio 2018, n. 28 (Istituzione dell'Unità regionale per l'acquisto di energia elettrica e gas (URAE);
- e) 21 ottobre 2019, n. 35 (Concorso della Regione alla valorizzazione del Festival internazionale del folclore Terranostra).

2. Sono altresì abrogati:

- a) il regolamento regionale 16 gennaio 2012, n. 1 (Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi);
- b) il regolamento regionale 14 aprile 2014, n. 1 (Modifica del regolamento regionale 16 gennaio 2012, n. 1 (regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi));
- c) il comma 2 dell'articolo 45 della legge regionale 9 giugno 2006, n. 5 (Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico);
- d) la lettera f) del comma 1 dell'articolo 3 e l'articolo 10 della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 (Disciplina degli interventi regionali in materia di spettacolo);
- e) i commi 3 e 4 dell'articolo 4 e i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 22 della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 4 (Norme in materia di beni e attività culturali).

3. Le disposizioni abrogate con questa legge continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime nel periodo della loro vigenza.